

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio Di Siracusa
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 22 del 18/11/2022

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del Settore Finanziario
All'Ufficio Protocollo
protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it
Ufficio Segreteria
segreteria@pec.comune.rosolini.sr.it

Oggetto: Applicazione avanzo vincolato del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio anno 2022 - art.175, c. 5-bis lettera a) Tuel.

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di novembre alle ore 12:30 e seguenti, in modalità web, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

Premesso che:

- il Collegio ha ricevuto a mezzo pec in data 18 novembre 2022 la proposta di delibera di GM n. 120 del 16/11/2022 avente ad oggetto "*Applicazione avanzo vincolato del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio anno 2022 - art.175, c. 5-bis lettera a) Tuel*";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 08/11/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 unitamente agli atti di programmazione alla stessa allegati;

- il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con atto consiliare n. 51 del 23/10/2019;
- il Comune, ad oggi, non ha adottato il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e quindi, può operare in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 2020) con riferimento all'esercizio in corso, e comunque nei limiti delle entrate accertate (art. 250 TUEL);
- l'Ente, in assenza di approvazione dell'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato, trovasi in gestione provvisoria e non può, pertanto, per ciascun intervento, impegnare somme in misura superiore a quanto stanziato nell'ultimo bilancio deliberato, fatte salve le seguenti ipotesi indicate al comma 2 dell'art. 250 del TUEL: *"...per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti ..."*;
- l'art. 187, comma 3 quinquies del D.L.gs n. 267/2000, il quale prevede che: *"..... Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta"*;
- la circolare n. 1 del 26/08/2021, prot. 5801, dell'Assessore Regionale dell'Economia, di concerto con l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e dalla Funzione Pubblica in materia di variazioni di bilancio dei comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio, valida pure per gli enti dissestati, evidenzia che l'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 2021, n. 26 (pubblicata sulla GURS n.26 del 18.06.2021) stabilisce che *"Per il triennio 2021-2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette*

risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del consiglio ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni".

Considerato

- che nel corso dell'anno 2020 il Comune di Rosolini è stato beneficiario di risorse straordinarie assegnate per la pandemia di cui all'articolo 1, comma 822 della legge 30 dicembre 2020 nr. 178;
- che con determina del responsabile del servizio nr. 144 del 14/04/2020 si accertava ed incassava la somma di euro 201.170,89 al capitolo 335/3 cod. codice 2.01.01.01.001 avente natura vincolata;
- che con deliberazione di G.M. nr. 172 del 29/12/2020 si adeguava lo stanziamento del predetto capitolo 335/3 ai maggiori accertamenti derivanti dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia del 14 dicembre 2020 e dal D.L. del 23 novembre 2020 incassando la somma ulteriore di euro 201.170,89 avente natura vincolata;
- che con determina del responsabile del servizio nr. 581 del 11/12/2020 si accertava ed incassava la somma di euro 153.696,34 al capitolo 335/8 codice 2.01.01.01.001 assegnata con decreto 11/11/2020;
- che nel corso del medesimo esercizio le predette risorse non sono state tutte utilizzate e che sono confluite in Avanzo Vincolato al 31/12/2020;
- che l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del DL 21/2022 introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, gli avanzi vincolati del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. nr. 104/2020 e art. 1, comma 822 della L. nr. 178/2020) non coperti da specifiche assegnazioni statali:
 1. *gli avanzi di amministrazione disponibili;*
 2. *i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia;**gli avanzi Covid, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone");*
- il permanere e dell'invarianza degli equilibri di bilancio nel rispetto del pareggio di bilancio; dell'obbligatorietà di sottoporre la presente deliberazione alla prescritta ratifica consiliare per la parte di propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

(TUEL), da effettuarsi entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Visti:

1. il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
2. il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. allegato al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
3. gli allegati alla presente proposta inviati a corredo della stessa;
4. il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
5. il D. Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati.

Tutto ciò premesso, considerato e visto,

il Collegio nel ribadire che in situazioni di gestione provvisoria occorre assolutamente e scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui all'art 163 del Tuel, esprime parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di GM n. 120/2022 avente ad oggetto "*Applicazione avanzo vincolato del risultato di amministrazione in esercizio provvisorio anno 2022 - art.175, c. 5-bis lettera a) Tuel*".

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte in forma digitale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Dott. Fabrizio Immormino (Presidente)

f.to Dott.ssa Eleonora Napolitano (Componente)

f.to Dott. Salvatore Maira (Componente)